

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **366/1999** (ECLI:IT:COST:1999:366)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **25/05/1999**; Decisione del **14/07/1999**

Deposito del **28/07/1999**; Pubblicazione in G. U. **04/08/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24895**

Atti decisi:

N. 366

## ORDINANZA 14-28 LUGLIO 1999

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1998 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Ferretti Luigi, iscritta al n. 891 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, innanzi al pretore di Ancona, l'imputato chiedeva la rimessione di questo e altri processi a suo carico, dichiarata in seguito

inammissibile dalla Corte di cassazione;

che proponeva successivamente la ricusazione dello stesso giudice, al quale erano stati assegnati diversi procedimenti penali che lo vedevano imputato;

che tale istanza era dichiarata inammissibile dal Tribunale di Ancona;

che anche un'istanza di ricusazione era dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione;

che alla nuova udienza l'imputato presentava ulteriore istanza di ricusazione, e il pretore sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art 37, comma 2, del codice di procedura penale;

che, pur non ignorando la sentenza n. 10 del 1997 di questa Corte, il rimettente sostiene ch'essa non impedirebbe al prevenuto di trovare a ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione;

che la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 37, comma 2, non precluderebbe la deduzione di nuovi motivi a sostegno della ricusazione, con la conseguente paralisi dell'azione penale e la sottrazione dell'imputato al proprio giudice naturale;

che la questione sarebbe rilevante, perché - esaurito il dibattimento - il pretore non potrebbe pronunciare la sentenza, dovendo attendere la decisione del Tribunale di Ancona sulla nuova dichiarazione di ricusazione.

Considerato che è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, perché non sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della istanza di ricusazione, ancorché in base ad asseriti nuovi motivi;

che si inibirebbe la pronuncia della sentenza, paralizzando in tal modo l'azione penale e sottraendo l'imputato al suo giudice naturale;

che questa Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997, l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta l'istanza di ricusazione, "fondata sui medesimi motivi", fa divieto al giudice di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o la rigetta;

che altra questione, analoga a quella odierna, sollevata dallo stesso pretore di Ancona, è stata dichiarata manifestamente inammissibile in quanto la disposizione, caducata proprio nella parte in cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo restasse paralizzato dall'abuso della richiesta di ricusazione, non fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire, con l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuità);

che a tale esito non sfugge, pertanto, l'identica ordinanza dello stesso pretore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, dal pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*